

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA

***DANZAMANIA CECINA - Società Sportiva Dilettantistica
a Responsabilità Limitata"***

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

***DANZAMANIA CECINA
- Società Sportiva Dilettantistica
a Responsabilità Limitata"***

Articolo 2 – Sede sociale e domiciliazioni

La Società ha sede in Cecina, all'indirizzo risultante nell'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese; eventuali modifiche all'indirizzo, deliberate dall'organo amministrativo, al pari dell'istituzione o della soppressione di sedi secondarie, filiali o uffici, anche se in Comuni diversi dalla sede sociale o all'estero, deliberate dai soci, non comporteranno modificazione delle presenti disposizioni.

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro soci; quello dei componenti l'organo amministrativo e di controllo, ove non diversamente indicato dai medesimi mediante comunicazione scritta, presso la sede sociale. Ove ne abbia la disponibilità, il socio potrà comunicare alla società anche il proprio indirizzo di posta elettronica, che verrà riportato nel libro soci, ed in tal caso ogni comunicazione inerente l'attività sociale potrà essergli effettuata anche esclusivamente con modalità telematiche. Sarà onere di coloro che modificano il proprio domicilio, anche di posta elettronica, darne comunicazione scritta alla società. Sarà onere di coloro che intendono modificare il domicilio darne comunicazione scritta alla società.

Articolo 3 - Oggetto

La società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e successive modifiche ed integrazioni, e, quindi, in assenza totale di fini di lucro, ha per oggetto:

- la promozione, la pratica e l'insegnamento della danza, tradizionale, classica, moderna, caraibica, sia a livello amatoriale che agonistico;
- la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività riguardante la disciplina della danza classica, moderna, caraibica, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione italiana danza sportiva (e/o dell'ente di promozione sportiva) e dei suoi organi cui si affilia,

nonche' la pratica di tutte le altre attivita' sportive che la societa' intendera' praticare;

- la diffusione della pratica di attivita' sportive, motorio ricreative; attivita' di fitness in genere, nonche' fornire servizi accessori quali a titolo esemplificativo solarium, sauna, massaggi e quant'altro sia assimilabile con l'attivita' fisica ed estetica.

La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, delle federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza (o ente di promozione sportiva) e si obbliga ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della societa', nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate. La societa' si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana danza sportiva (e/o da enti di promozione sportiva) dovra' astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali (e/o dagli enti di promozione sportiva).

Essa ha inoltre per oggetto:

- la diffusione e la pratica di attività sportive in genere, a carattere motorio e ricreativo, tra cui i corsi di ginnastica maschile e femminile di tutti i generi, con particolare riferimento alla ginnastica preparatoria ad ogni genere di sports.

Potrà inoltre organizzare e gestire eventi socio - culturali legati sia al mondo sportivo che non; organizzare e gestire qualsiasi tipo di corso e/o meeting che sviluppi la capacità di socializzazione e comunicazione tra le persone di qualsiasi età e sesso per tutte le discipline contemplate dall'ente di promozione sportiva affiliato.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la societa' potra' :

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, la gestione, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
- organizzare attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dalla stessa promosse.

La società non potrà rendersi acquirente anche per interposta persona, di azioni o quote di altra società che abbiano il medesimo oggetto; essa peraltro potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie, reali e personali.

La società, essendo dotata di capacità giuridica generale, potrà comunque compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, e così, esemplificativamente: prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi e/o a favore d'altre società o imprese, quale che sia il loro oggetto e la loro attività.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

Articolo 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (dodicimila) ed ove la società non sia unipersonale sarà diviso in quote in relazione al capitale sottoscritto da ciascuno dei soci; le quote potranno essere di diverso importo tra loro, ed anche inferiori ad un euro o suoi multipli.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale.

In considerazione delle finalità non lucrative della società, non è consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale.

In caso d'aumento a pagamento del capitale sociale, spetterà ai soci il diritto d'opzione alla sottoscrizione delle quote di nuova emissione, nonché su quelle inoplate; la delibera d'aumento determinerà, nel rispetto della normativa vigente, i tempi per l'esercizio di tale diritto, e potrà anche escluderlo, salvo il diritto di recesso a favore dei soci assenti, astenuti o dissenzienti e purché vi sia il consenso di soci titolari di quote di capitale complessivamente superiori ai tre quarti del medesimo, ove siano previsti, a fronte della sottoscrizione, conferimento di beni o utilità, diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in

manca di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Il diritto d'opzione dei soci potrà essere escluso qualora la società, esistendo un suo particolare interesse, deliberi che l'aumento del capitale debba essere sottoscritto mediante conferimento di diritti su beni specificatamente individuati; in tal caso, tuttavia, i soci assenti e dissenzienti dalla delibera d'aumento avranno facoltà di recesso, da esercitarsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'iscrizione della delibera d'aumento nel registro delle imprese.

In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul medesimo per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dalla vigente normativa in previsione dell'assemblea che andrà a deliberare in proposito.

La riduzione del capitale può essere deliberata anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o d'azioni o di quote d'altre imprese nelle quali la società abbia una partecipazione.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle direttive emanate dalle competenti autorità amministrative, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Ove non sia diversamente disposto in forza di una deliberazione dell'assemblea dei soci, i versamenti e/o i finanziamenti dei soci, siano essi o meno proporzionali alla propria partecipazione al capitale sociale, s'intenderanno improduttivi d'interessi.

Articolo 6 – Partecipazioni sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di loro posseduta.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte, mentre il loro trasferimento per atto tra vivi (intendendosi compresi in tale concetto tutti i negozi d'alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e

donazione, mentre non è soggetta a prelazione l'intestazione della quota a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa - previa esibizione del mandato fiduciario - agli effettivi titolari, così che, qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata, senza finalità speculativa alcuna e, quindi, tenendo conto del valore nominale della partecipazione, di comune accordo o, in mancanza d'accordo, dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 16 del presente documento; mentre qualora il corrispettivo sia denaro, o altro bene fungibile, la prelazione opererà in via diretta) è assoggettato alla seguente regolamentazione.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro idoneo, indicando il nominativo dell'acquirente, l'eventuale corrispettivo, che comunque non potrà essere superiore al valore nominale della quota ceduta, e tutte le altre condizioni dell'alienazione; tale comunicazione costituirà proposta contrattuale verso i soci destinatari, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, essendo obbligate ambedue le parti a formalizzare la cessione nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'accettazione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta essendo tale l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la quota offerta in vendita si dividerà tra i medesimi in modo che resti tra loro inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. Ove invece non vi sia accettazione, o vi sia espressa rinuncia scritta al suo esercizio, il socio proponente sarà libero di porre in essere la prospettata cessione, che dovrà peraltro puntualmente rispettare le condizioni indicate nella comunicazione, ed essere formalizzata entro i successivi sei mesi, decorsi i quali si renderà necessaria una nuova comunicazione agli altri soci.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge, o di un suo parente in linea retta, o in caso di costituzione di pegno.

In caso di cessione di tutta o parte della quota da un socio ad altro, il diritto di prelazione spetterà ovviamente anche a favore del socio indicato come acquirente, che avrà perciò diritto all'acquisto in proporzione al valore della propria quota rispetto a quella dei restanti soci che esercitino la prelazione.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non è fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, e conseguentemente l'acquirente non sarà legittimato al diritto di voto ed altri diritti amministrativi, non potrà riscuotere utili, né alienare ulteriormente la partecipazione con effetto verso la società.

Articolo 7 - Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo presso l'indirizzo della società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione, a pena di decadenza:

- a) entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- b) entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- c) entro quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- d) entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi della ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c..

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo d'efficacia, quando la società, prima del rimborso della partecipazione, revoca la decisione che lo legittima entro centottanta (180) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso, o delibera il suo scioglimento. Il socio non può esercitare il diritto di recesso che per l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, pari al valore nominale della quota rimborsata.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto d'opzione all'acquisto della quota del socio recedente con le modalità di cui al precedente articolo 6; col consenso unanime dei soci, potranno anche essere indicati, quali acquirenti della quota, uno o più terzi. In entrambe i casi, il socio recedente e i soci (o i terzi) che abbiano richiesto l'acquisto della quota sono reciprocamente obbligati a formalizzare al più presto il trasferimento medesimo, la cui spesa saranno interamente a carico della parte acquirente. Ove la quota del socio recedente resti del tutto od in parte inoperta, il rimborso dovrà essere

effettuato utilizzando eventuali riserve disponibili, e ciò determinerà il proporzionale aumento della quota di partecipazione al capitale da parte di ciascuno dei soci; ove non vi siano riserve disponibili, dovrà provvedersi alla corrispondente riduzione del capitale sociale e, ove questa non possa essere deliberata o attuata, anche in relazione ad eventuali opposizione dei creditori sociali, la società sarà posta in liquidazione.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche in caso d'esclusione del socio.

Articolo 7 bis - Libro dei soci e domicilio dei soci

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax.

Gli amministratori devono aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 8 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Tutte le restanti materie sono di competenza dell'organo amministrativo. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni, qualunque sia la modalità decisionale adottata, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale della società.

Le modalità decisionali sono le seguenti: a) metodo assembleare; b) metodo della consultazione scritta; c) metodo del consenso scritto.

Articolo 9 – Il metodo assembleare

Il metodo assembleare dovrà essere necessariamente utilizzato ove ne facciano richiesta soci complessivamente titolari di almeno un terzo del capitale sociale, o debba deliberarsi:

- la modifica delle presenti norme sul funzionamento della società;
- su una materia la cui approvazione comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, od una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- la riduzione del capitale sociale;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio, la distribuzione degli utili e le deliberazioni in ordine alla copertura d'eventuali perdite;
- la messa in liquidazione della società, o la sua revoca, nonché la nomina e/o la revoca dei liquidatori;
- la richiesta di concordato preventivo o fallimentare, o d'ammissioni all'amministrazione controllata;
- la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- l'azione di responsabilità degli amministratori;
- la nomina, la revoca o la sostituzione di uno o più degli amministratori, e la determinazione del loro compenso;
- l'emissione di titoli di debito, o la corresponsione d'interessi a fronte di finanziamenti dei soci;
- altri casi previsti dalla Legge.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, da uno degli amministratori, ogni qual volta che ne faccia richiesta uno dei componenti l'organo amministrativo, dell'organo di controllo ove esistente, o i soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso scritto comunicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione a mano, fax, e-mail, o altro idoneo ad assicurare la prova della sua ricezione, pervenuto almeno otto giorni prima dalla prevista data di svolgimento dell'assemblea a tutti i soci ed a tutti i componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo, ove esistente; il termine di preavviso potrà, in caso di particolare urgenza ed ove la legge non disponga diversamente, essere ridotto a tre giorni, ma in tal caso i soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale potranno chiedere il rinvio della riunione a non oltre i cinque giorni successivi al fine di predisporre una più adeguata preparazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Nonostante non sia stata regolarmente convocata, o si sia incorsi in un vizio della convocazione di qualsiasi natura, l'assemblea, ovunque si svolga, s'intende regolarmente costituita con la presenza, anche per delega (purché indicante le materie da trattare, o espressamente rilasciata per qualunque

materia si andasse a trattare), dell'intero capitale sociale, purché tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, ove esista, ne siano stati informati per scritto, con le modalità di cui sopra, almeno un giorno precedente alla riunione, ed essi non abbiano comunicato presso l'indirizzo della società la propria opposizione allo svolgimento dell'assemblea; in questo caso, ciascuno dei soci potrà, qualora sia carente di informazioni rispetto alle materie che si andranno a discutere ed eventualmente a deliberare, opporsi allo svolgimento dell'assemblea, che pertanto dovrà immediatamente chiudersi rispetto a tali argomenti.

L'assemblea è normalmente convocata presso l'indirizzo della società, e comunque presso la sua sede; potrà essere convocata altrove, purché in Italia, ove ve ne sia la motivata necessità, e purché il luogo comodamente raggiungibile: in questo caso il termine di preavviso dovrà essere convenientemente ampliato.

E' ammesso, tranne che nei casi in cui si richieda la redazione del verbale notarile, che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno fisicamente presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal più anziano di età degli Amministratori, o da altro amministratore o socio designato dall'assemblea medesima. Il Presidente dell'assemblea:

- designa, ove non vi sia la presenza di un notaio, il segretario, che può anche non essere socio, che dovrà redigere il verbale della riunione;
- verifica la regolarità della convocazione;
- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- regola lo svolgimento dell'assemblea, decidendo circa l'ordine degli

interventi e la loro durata;

- mette a votazione le mozioni presentate, e ne proclama i risultati.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'Assemblea, questa non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea, anche non convocata ma totalitaria, da altri soci e/o componenti l'organo amministrativo o di controllo, mediante delega scritta. In tutti i casi la delega è in ogni momento revocabile. Un medesimo soggetto potrà rappresentare più soci senza limiti di numero o di quota di capitale rappresentata. Le deleghe, ove utilizzate, dovranno essere conservate presso la sede della società.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di soci titolari di quote di partecipazione al capitale complessivamente superiori alla metà del capitale medesimo, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per quelle materia per le quali la legge imponga un "quorum deliberativo" più ampio.

L'organo amministrativo provvede al più presto a riportare il verbale dell'assemblea sul relativo libro sociale, ed a comunicarne un estratto ai soci, ai componenti l'organo amministrativo e se esistente di quello di controllo, che non fossero stati presenti al momento dell'adozione della delibera.

Articolo 10 – I metodi della consultazione scritta e del consenso scritto

Limitatamente a quelle materie per le quali la legge od il presente documento non imponga l'adozione del metodo assembleare, la decisioni dei soci, al fine di velocizzarne il procedimento di loro formazione, potranno anche essere adottate con le seguenti modalità.

La consultazione scritta consiste in una proposta per la quale si richiede l'adesione; essa dovrà essere redatta in forma scritta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, recante l'oggetto della proposta redatto in forma chiara e completa, le relative motivazioni, e sottoscritta in forma autografa o digitale.

Il consenso scritto è un documento contenente il testo della decisione, sottoscritto contemporaneamente o successivamente da più soci, ovvero un documento sottoscritto da almeno un socio e da uno o più documenti di adesione.

In entrambi i casi, l'iniziativa potrà essere di uno dei soci, e/o dei

componenti l'organo amministrativo, ed il documento scritto dovrà, a pena di nullità della decisione, necessariamente essere comunicato, con ogni mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, a tutti i soci, i componenti l'organo amministrativo, e di quello di controllo ove esistente; la sottoscrizione potrà essere anche digitale. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Il mancato consenso, o la mancata adesione, dovranno essere intesi come rifiuto della proposta. Prima che sia effettuata la comunicazione di cui sopra, od entro la scadenza del termine dei tre giorni di cui in appresso, il/i proponente/i potranno revocare la proposta. Salvo che risulti l'espresso consenso scritto di tutti i soci, e di tutti i componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo, ove esistente, la decisione s'intende adottata solo in presenza dell'adesione e/o della sottoscrizione dei soci titolari di quote complessivamente superiori alla metà del capitale sociale, e purché siano trascorsi almeno tre giorni dal ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di cui sopra; in ogni caso, entro lo stesso termine, i soci titolari di quote non inferiori nel loro complessivo ad un terzo del capitale sociale, potranno opporsi all'utilizzo di questi metodi decisionali, richiedendo la convocazione dell'assemblea, che l'organo amministrativo sarà tenuto ad indire al più presto. Tutte le comunicazioni e/o le opposizioni in proposito dovranno essere indirizzate, presso l'indirizzo della società, all'organo amministrativo, il quale sarà tenuto, una volta scaduto il termine dei tre giorni, a comunicare con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, a tutti i soci, a tutti i componenti l'organo amministrativo medesimo, ed a quelli dell'eventuale organo di controllo, il tenore della decisione o l'esito della consultazione, quand'anche negativo, nonché a riportare il tenore della decisione, o del suo rigetto, sul relativo libro sociale.

Articolo 11 - Amministrazione

All'organo amministrativo è affidata la gestione dell'attività di impresa per la quale è costituita la società: in particolare, è di sua competenza l'esercizio:

- del potere di iniziativa, dando impulso all'attività deliberativa dei soci;
- del potere esecutivo, dando attuazione alle deliberazioni dei soci;
- del potere decisionale e di gestione in senso stretto, decidendo il compimento di uno o più atti e/o operazioni, essendo investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e quindi con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci;
- del potere rappresentativo, manifestando all'esterno la volontà della società.

La società è amministrata, alternativamente, sulla base di quanto stabilito

dai soci contestualmente alla nomina e/o alla sostituzione degli amministratori:

a) da un amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o più membri, di cui uno Presidente; in tal caso, salve le materie per le quali ciò non sia consentito dalla legge, qualora non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina dei componenti il Consiglio, quest'ultimo potrà nominare tra i propri membri uno o più Amministratori Delegati, specificando le singole materie di competenza dei medesimi, e le modalità di esercizio in via disgiunta a congiunta dei propri poteri, oppure un Comitato Direttivo, sempre determinandone in maniera specifica le competenze, che dovrà adottare al proprio interno il metodo collegiale proprio del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso, l'organo delegante potrà impartire istruzioni vincolanti ai delegati, e/o avocare a se operazioni rientranti nella delega;

c) da due o più amministratori, ai quali potranno essere attribuiti poteri da esercitarsi disgiuntamente e/o congiuntamente e/o a maggioranza dei medesimi, se del caso distinguendo le singole materie ove debbano adottarsi l'uno o l'altro dei predetti metodi, e prevedendo in tale ipotesi un criterio residuale per le materie non elencate; tuttavia, anche in questo caso dovrà rispettarsi la normativa in appresso dettata per il Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ciò sia imposto dalla legge.

Qualunque sia il tipo utilizzato, i componenti l'organo amministrativo potranno essere anche non soci, e dureranno in carica senza limiti di tempo, salvo che questi siano stabiliti dalla delibera di nomina (ed in quest'ultimo caso essi sono rieleggibili), sino a revoca, morte o dimissioni. In caso di nomina a tempo determinato, il termine di scadenza degli amministratori sarà quello fissato dall'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La revoca potrà essere deliberata dai soci in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora essa non sia supportata da giusta causa; in caso di dimissioni, la cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso di cessazione di uno degli amministratori, gli altri sono tenuti all'immediata convocazione dell'assemblea dei soci per la loro sostituzione, non essendo in nessun caso ammessa la nomina del sostituto per cooptazione; ove sia cessato l'amministratore unico, l'assemblea potrà essere convocata anche da ogni singolo socio, o dall'organo di controllo se esistente.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio; quando invece l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via disgiunta, gli altri amministratori restano in carica ma

devono ugualmente convocare l'assemblea dei soci per deliberare una eventuale sostituzione; in caso di amministrazione congiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi decadono immediatamente anche gli altri.

Gli amministratori, salvo che siano espressamente autorizzati da una decisione dei soci, non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti; essi non potranno altresì ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva cui la società appartiene o disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. In caso di inosservanza di tale divieto, l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. Inoltre, anche qualora siano autorizzati allo svolgimento di autorità concorrenziali, gli amministratori dovranno ispirare la propria condotta ai principi della correttezza e della buona fede.

Gli amministratori sono tenuti verso i terzi al mantenimento del segreto sulle vicende societarie.

L'assunzione della carica dà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, ma non anche di compensi.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, sarà competenza del relativo Presidente:

- convocare il consiglio, fissandone l'ordine del giorno, includendo in esso la materie richieste dai singoli amministratori;
- nominare eventualmente un segretario per la verbalizzazione delle riunioni, salvo che non ritenga di procedervi esso stesso, o sia previsto dalla legge l'intervento del notaio;
- verificare la regolarità dell'adunanza, accertando identità e legittimazione dei presenti;
- coordinare i lavori delle riunioni;
- indire le votazioni, e proclamarne gli esiti;
- sottoscrivere, unitamente al segretario se nominato, il verbale della riunione che, qualora non redatto contestualmente, dovrà esserlo senza ritardo, in tempo congruo anche in relazione al suo contenuto, ed immediatamente riportato nel relativo libro sociale.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta uno degli amministratori, con le medesime modalità sopra previste per l'assemblea dei soci, con

avviso pervenuto almeno tre giorni prima dalla prevista data di svolgimento dell'adunanza a tutti i suoi componenti; il termine di preavviso potrà, in caso di particolare urgenza ed ove la legge non disponga diversamente, essere ridotto ad un giorno, ma in tal caso ciascuno degli amministratori potrà chiedere il rinvio della riunione a non oltre i due giorni successivi al fine di predisporre una più adeguata preparazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Nonostante non sia stata regolarmente convocata, o si sia incorsi in un vizio della convocazione di qualsiasi natura, l'adunanza, ovunque si svolga, si intende regolarmente costituita con la presenza di tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato; in questo caso, ciascuno degli amministratori potrà, qualora sia carente di informazioni rispetto alle materie che si andranno a discutere ed eventualmente a deliberare, opporsi allo svolgimento dell'adunanza, che pertanto dovrà immediatamente chiudersi rispetto a tali argomenti.

L'adunanza è normalmente convocata presso l'indirizzo della società, e comunque presso la sua sede; potrà essere convocata altrove, purché in Italia, ove ve ne sia la motivata necessità, e purché il luogo comodamente raggiungibile: in questo caso il termine di preavviso dovrà essere convenientemente ampliato.

E' ammesso, tranne che nei casi in cui si richieda la redazione del verbale notarile, che l'adunanza si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori, con le stesse condizioni sopra previste per l'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito con la partecipazione della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza dei presenti.

In presenza di Consiglio di Amministrazione, sono altresì ammessi, negli stessi limiti previsti per le decisioni dei soci, e salvi i casi in cui la legge lo vieti, l'utilizzo del metodo della consultazione scritta e del consenso scritto, con le stesse modalità sopra indicate per le decisioni dei soci; la decisione si intende adottata ove porti il consenso della maggioranza degli amministratori, salvo che uno di essi si opponga e richieda la convocazione del Consiglio medesimo.

Non è ammesso in ogni caso che gli amministratori si facciano rappresentare da terzi, neanche ove si utilizzino i metodi della consultazione

scritta e del consenso scritto.

Qualunque sia il metodo deliberativo utilizzato, ed anche in presenza di amministratore unico, l'organo amministrativo è tenuto a riportare tempestivamente le proprie decisioni sul relativo libro sociale, ed a informare periodicamente i soci e, ove esistente, l'organo di controllo, delle delibere adottate e dell'andamento della società.

Qualora taluni aspetti dell'amministrazione della società non fossero espressamente regolati dalle vigenti norme in tema di Società a Responsabilità Limitata e/o dal presente documento, si dovrà fare riferimento alla disciplina dettata in tema di Società per Azioni ove si sia optato per l'amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione, e di quella dettata in tema di società di persone ove si sia optato per la pluralità di amministratori; e se si sia ancora in difetto di specifiche disposizioni, alla disciplina del codice civile in tema di mandato.

Articolo 12 – Rappresentanza della società

L'organo amministrativo ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna; esso può nominare procuratori speciali abilitandoli al compimento di uno o più atti, e nominare direttori anche generali. Qualora sia stabilito dall'atto di nomina per specifiche operazioni, o ne facciano richiesta, in relazione ad una operazione determinata, tanti soci titolari di quote di capitale sociale complessivamente non inferiori ad un decimo del capitale sociale, l'organo amministrativo, prima di deliberare il compimento dell'operazione medesima, sarà tenuto a richiedere il consenso dei soci.

Quando la società sia amministrata da un Amministratore Unico, ad esso spetta la rappresentanza della società, senza limitazione alcuna salvo quanto sopra specificato.

Quando la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, salvo che la delibera consiliare attribuisca la relativa rappresentanza solo ad uno o più di essi.

Qualora invece i poteri di amministrazione siano stati affidati a più amministratori in via disgiunta o congiunta, anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai

direttori, e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 13 – Organo di controllo

Nelle ipotesi in cui la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di controllo, o ne sia comunque deliberata l'istituzione con decisione dei soci, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati e funzionanti a norma di legge. Parimenti, in caso di nomina di un revisore, quest'ultimo eserciterà il contratto contabile. I Sindaci, oppure il revisore, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci ed il revisore dovranno possedere i requisiti professionali eventualmente richiesti dalla legge. Si applicano al Collegio Sindacale ed al revisore le disposizioni degli articoli 2398 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

L'istituzione, la modifica di composizione (inclusa la sostituzione del Collegio Sindacale col Revisore, e viceversa), e la soppressione dell'organo di controllo non costituirà modificazione delle norme sul funzionamento della società, e potrà essere quindi deliberata dai soci utilizzando anche metodi diversi di quello assembleare, e senza comunque la necessaria presenza di notaio.

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto al controllo ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, del codice civile. In tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine di quindici giorni lavorativi, provvedere a mettere a disposizione dei soci quanto richiesto.

Articolo 14 – Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, ed alle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2364 del c.c., se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili sarà interamente reinvestita nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e

dell'attività didattica di cui all'oggetto della società, secondo quanto stabilito dai soci nella delibera assembleare di approvazione del bilancio.

Articolo 15 – Titoli di debito

L'emissione di titoli di debito, nei limiti consentiti dalla legge, è riservata alla decisione dei soci, assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 16 – Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società ed i propri tesserati, ovvero tra i tesserati medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto della federazione italiana danza sportiva (o ente di promozione sportiva) di appartenenza della società, che tutti i tesserati si obbligano ad accettare.

Qualora inoltre tra i soci, o tra uno o più di questi e la società, sorgessero controversie, anche se promosse da o nei confronti di amministratori e liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (intendendosi per tali, tra l'altro, quelle controversie per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), i soci tutti rinunciano sin d'ora a adire l'autorità giudiziaria, rimettendosi al giudizio di un Arbitro Unico.

L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno o altro analogo Ente che in futuro venisse a sostituirlo, su istanza anche di uno solo degli interessati; detto arbitro giudicherà in via irrituale, salvo che la legge imponga diversamente, sulla base del Regolamento vigente presso la predetta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente sin d'ora di accettare, ed il relativo lodo sarà non impugnabile ed immediatamente esecutivo.

Articolo 17 – Scioglimento della società

In ogni caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci delibera la nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso; si applicano ai liquidatori tutte le norme di legge e del presente documento dettate in materia di amministrazione e rappresentanza della società.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia, con preferenziale riferimento, ove non vi sia una espressa regolamentazione in materia di Società a Responsabilità Limitata, a quelle dettate in tema di società per azioni, fatte salve quelle che prevedessero, in

linea generale, il perseguimento del fine di lucro.

f.to Catia Biasci

f.to Marisa Bogi

f.to Stefano Puccini notaio

Copia su supporto informatico conforme al suo originale cartaceo ai sensi del D.P.R. 445/2000.